



 **MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI**

**Dipartimento per le politiche sociali,  
del terzo settore e migratorie**

Al Forum nazionale del Terzo settore – ETS  
Via Aniene n. 14 – 00198 Roma (RM)  
[forumnazionaleterzosettore@pec.it](mailto:forumnazionaleterzosettore@pec.it)

**Oggetto: Articolo 81 del Codice del Terzo settore. Social bonus. Legittimazione a fruire del credito d'imposta.**

Si fa riferimento alla richiesta di codesto Ente volta ad ottenere dei chiarimenti in ordine all'ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dall'articolo 81 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal successivo regolamento di attuazione, adottato con il D.I. 23 febbraio 2022, n. 89.

Più specificamente codesta organizzazione intende conoscere se il possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore debba sussistere al momento della presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione fiscale ovvero al momento antecedente dell'assegnazione del bene oggetto del progetto di recupero.

Come è noto, l'articolo 81, comma 1, del d.lgs. n.117/2017 ha introdotto un credito d'imposta *“pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all' art.5, con modalità non commerciali.”*

Il successivo regolamento di attuazione (adottato con il Decreto Interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89) all'articolo 3, comma 1, ha stabilito che *“Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:*

*a) immobili pubblici inutilizzati;*

*b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”*

Il successivo articolo 7, comma 1, ha annoverato tra i requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero, alla lettera a) *“il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice;”*, vale a dire la qualificazione soggettiva dell'istante come ente del Terzo settore. Tale requisito deve sussistere per tutta la durata

dell'intervento di recupero del bene, affinché le erogazioni liberali effettuate in favore dell'ente beneficiario possano fruire del credito d'imposta. In questo senso, l'articolo 13 del D.l. n. 89/2022 ha previsto, tra le cause di revoca del provvedimento ministeriale di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione del credito d'imposta, la perdita, in capo all'ente titolare del progetto o ad uno dei suoi eventuali partners, del requisito soggettivo di legittimazione richiesto dal citato articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Al riguardo, muovendo dalla circostanza che l'istituto del social bonus costituisce una misura di carattere fiscale, essendo collocata nel Titolo X del Codice, dedicato al "*Regime fiscale degli enti del terzo settore*", si deve ritenere che il possesso della qualificazione soggettiva di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. n.117/2017 da parte dell'ente beneficiario delle erogazioni liberali ( in relazione alle quali l'art.81 del medesimo d.lgs. n. 117/2017 riconosce il credito d'imposta) abbia rilevanza ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell'ente beneficiario. In tal senso, pertanto, è necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal momento della presentazione dell'istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell'intervento di recupero.

A sostegno di tale lettura milita, altresì, una ragione sistemica legata all'introduzione, da parte del d.lgs. n.117/2017, di categorie speciali di enti del Terzo settore del tutto nuove, quali gli enti filantropici e le reti associative, nonché della categoria atipica degli altri enti del Terzo settore, che hanno potuto effettivamente essere riconosciuti come tali soltanto a partire dalla data di avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, avvenuta il 23 novembre 2021. Tali soggetti, ove, antecedentemente alla data sopra indicata, fossero stati assegnatari di un bene immobile pubblico inutilizzato o di un bene immobile o mobile confiscato alla criminalità organizzata si trovavano in una condizione di oggettiva impossibilità di essere riconosciuti come enti del Terzo settore.

Pertanto, se, per espressa previsione normativa, il requisito soggettivo di ente del Terzo settore deve essere necessariamente posseduto al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla misura del social bonus, lo stesso non appare cogente al momento dell'assegnazione del bene, che potrebbe essere stato assegnato da parte dell'Amministrazione competente ad un ente che, in detto momento, non era in possesso della qualifica di ente del Terzo settore, acquisita successivamente mediante l'iscrizione al R.U.N.T.S., e, comunque, antecedentemente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero dei beni rientranti nelle tipologie previste dalla disposizione in oggetto.

Acquisito sul tema il concorde avviso dell'Amministrazione finanziaria, si deve concludere che la qualifica di ETS assume rilevanza a partire dal momento della presentazione a questa Amministrazione dell'istanza di ammissione al social bonus del progetto di recupero.

Considerata l'importanza e la portata generale della questione ivi trattata, la presente nota sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ministero, alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus->

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*